



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI FREQUENZA AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN AGRICOLTURA, AMBIENTE E BIOENERGIA XL CICLO.

L'Università degli Studi di Milano (C.F. n. 80012650158), con sede in via Festa del Perdono n. 7, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Elio Franzini, nato a _____ il _____, a ciò autorizzato con Decreto Rettorale 3712/2024 del 29 maggio 2024 - di seguito denominata "Università" -

E

L'Ente Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (C.F. 97231970589/ P.IVA 08183101008), con sede legale in Roma, via della Navicella 2-4, rappresentata dal Prof. Andrea Rocchi, nato a _____ il _____, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri in virtù dell'atto Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti in data 26 marzo 2024,- di seguito denominato "Ente" -

P R E M E S S O

- che l'Università ha costituito il corso di dottorato di ricerca in Agricoltura, ambiente e bioenergia;
- che l'Ente, con nota del 23 maggio 2024 pervenuta all'Università in data 24 maggio 2024, ha comunicato la propria disponibilità a finanziare una borsa di studio, per consentire l'ammissione e la frequenza al corso di dottorato di un candidato utilmente collocatosi in graduatoria;
- che l'Ente è interessata alla realizzazione del programma di ricerca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

“Physiological, genetic and molecular basis of barley response to drought stress” inerente al predetto corso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università si impegna a mettere a concorso una borsa di studio per la frequenza al dottorato in Agricoltura, ambiente e bioenergia finanziata dall'Ente, unitamente a quelle conferite su fondi del bilancio universitario, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

L'Ente si impegna a versare all'Università la somma complessiva di **€ 70.101,30** per il finanziamento della borsa di studio da conferire a un candidato ammesso al corso di dottorato, in possesso dei requisiti prescritti.

La somma sopra indicata comprende per ogni anno di durata del corso:

- a) l'importo della borsa di studio, determinato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 aprile 2016 in € 16.350,00;
- b) il contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art. 2 del D.m. 11 settembre 1998, nella misura percentuale in vigore;
- c) il contributo di funzionamento del corso, determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in € 1.549,37;
- d) l'importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima da assicurare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

a ciascun dottorando, in aggiunta alla borsa, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso.

L'Ente si impegna altresì a corrispondere all'Università:

- e) la somma, non inferiore al 50% dell'importo della borsa (corrispondente ad € 681,25 oltre oneri previdenziali per ogni mese per cui è prevista la maggiorazione), per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando, se autorizzato dal Collegio docenti in coerenza con il progetto di ricerca;
- f) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3

I contributi di cui al precedente Art. 2 saranno corrisposti all'Università mediante versamento sul conto di tesoreria n. 0036879 acceso presso Sezione n. 139 Milano – Banca d'Italia e intestato a Università degli Studi di Milano. Il versamento sarà effettuato in un'unica soluzione all'inizio del primo anno di corso, entro 20 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Università. I contributi di cui alle lettere e) ed f) saranno versati all'Università entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte della stessa.

Art. 4

In caso di rinuncia del titolare della borsa di studio a proseguire nel corso, i contributi versati saranno destinati, con il consenso dell'Ente, al funzionamento del corso oppure, previa integrazione della somma impiegata, al finanziamento di una nuova borsa di studio per il ciclo successivo.

Art. 5



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di dottorato, ai doveri e alla posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui al 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e al Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con DR del 5 giugno 2015, Reg. n. 0295540 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Fermo restando che la formazione del dottorando rimarrà sotto la responsabilità dell'Università, al tutore designato dall'Ateneo sarà affiancato un co-tutore afferente all'Ente.

Art. 7

L'Università si impegna a mantenere riservati i risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività di ricerca collegata al dottorato, e non oggetto di pubblicazione scientifica, di brevetto o di pubblicazione sotto forma di tesi, per tutta la durata del corso di dottorato.

Qualora dall'attività di ricerca collegata al dottorato derivino risultati nuovi ed inventivi, suscettibili o non di brevettazione, l'Ente è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente in materia dell'Università.

La titolarità, la protezione e l'utilizzo degli stessi sarà regolato, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento d'Ateneo in materia di brevetti, mediante specifici accordi fra le parti.

Art. 8



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'Ente si rende disponibile a ospitare, previa autorizzazione da parte del Collegio docenti del dottorato, il/la dottorando/a presso la propria sede e i propri laboratori per lo svolgimento del progetto di ricerca indicato in premessa.

Fermo restando che la sede dell'attività principale rimane l'Università, anche ai fini di eventuali rimborsi delle missioni, l'Ente che garantisce la copertura finanziaria della borsa di studio, si impegna a rendere disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca e a facilitare, nei modi più opportuni, l'esito professionale del/la dottorando/a.

Qualora il titolare della borsa svolga attività di ricerca presso le strutture dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", l'Ente si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) l'Ente è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sull'Ente ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Il titolare della borsa di studio è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Ente, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).

Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 10

La presente convenzione ha la durata di tre anni, pari alla durata del corso di dottorato, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

Art. 11

L'imposta di bollo viene assolta, a cura dell'Università, in modo virtuale ai sensi dell'art.7 del DM 23 gennaio 2004.

La presente convenzione sarà registrata, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

DATA*

FIRMA**

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano

(prof. Elio Franzini)

FIRMA**

Il Rappresentante legale dell'Ente

(Prof. Andrea ROCCHI)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.